



Agenzia  
Regionale  
per la Salute  
ed il Sociale  
Puglia

## Determinazione Dirigenziale

N° 67/2021

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE AZIENDALE E RIPARTIZIONE DEI PERMESSI ORARI SINDACALI ANNO 2021 – DIRIGENZA AREA SANITA' E AREA FUNZIONI LOCALI.**

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di aprile in Bari, nella sede dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia,

### IL DIRIGENTE

**Visto** il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

**Vista** la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36, recante *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

**Vista** la Legge Regionale 30/12/1994 n. 18, recante *“Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”*;

**Vista** la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11, recante *“Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 (Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali)”*;

**Vista** la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7, recante *“Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”*;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474 del 26 luglio 2018, recante "Nomina Direttore Generale dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale .29 del 24 luglio 2017, Art. 5, comma 4";

Vista la legge 20/05/1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto la tutela della libertà e dell'attività sindacale nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., recante norme a garanzia dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, ivi comprese le disposizioni riguardanti l'elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale delle amministrazioni pubbliche;

Sulla base di apposita istruttoria espletata dall'Area di Direzione Amministrativa, Servizio Risorse Umane;

#### HA ADOTTATO

La seguente Determinazione.

Assiste con funzioni di Segretario la dott.ssa Pia Antonella Piacquadio.

**DATO ATTO** che in data 19.11.2019 è stato sottoscritto il CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021;

**CONSIDERATO** che l'art. 7 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, convertito dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale;

**PRESA VISIONE** della Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n 5 del 20 agosto 2014;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'art. 12 del "Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle prerogative sindacali" del 04/12/2017 prevede che i permessi sindacali per l'espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura definita dall'art. 28 del medesimo CCNQ;

**PRESA VISIONE** delle quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata (2016-2018) pubblicate sul sito dell'ARAN in data 04/12/2017 nella sezione "Contrattazione – Contratti quadro – Relazioni sindacali – Prerogative sindacali – Percentuali permessi cumulati;

**TENUTO CONTO** il comma 1 dell'art. 33 CCNQ del 19.11.2019, che prevede: "Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione: a) n. 30 minuti alla RSU; b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5";

**TENUTO CONTO** il comma 4 dell'art. 33 CCNQ del 19.11.2019 che prevede: "Il contingente di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37 comma 4 (Norme finali aree dirigenziali). (...omissis..) la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato)";

**RILEVATO** che, alla data del 31.12.2020, risultano in servizio presso questa Agenzia n. 8 Dirigenti complessivi nelle Aree Sanità e Funzioni Locali;

**ACCERTATO** che le deleghe sindacali alla data del 31/01/2021, calcolate sul precedente mese di dicembre 2020, rilasciate dalle unità afferenti alla Dirigenza Area Sanità e Funzioni Locali di questa Agenzia, risultano essere pari a n. 1 (uno) in favore della Organizzazione Sindacale CGIL/FP/Sanità, il monte ore complessivo pari a **240 minuti**, decurtato della percentuale del 45% di quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata così come previsto ex art. 28 del CCNQ del 04.12.2017 modificato ex art. 2 CCNQ 19.11.2019, è assegnato interamente a quest'ultima sigla sindacale nella misura di **132 minuti, pari a 2 ore e 12 minuti**;

ORGANIZZAZIONE SINDACALE	DATO ASSOCIATIVO	PERCENTUALE DELEGHE
CGIL/FP/SANITA'	1	100%
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

**RITENUTO**, altresì, di dover stabilire che per la fruizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato si rimanda a quanto stabilito dall'art. 10 del CCNQ 4.12.2017 e, in particolare, a quanto previsto dal comma 7, che prevede:

*"Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.";*

**RITENUTO**, altresì, che le richieste dei permessi sindacali devono essere inoltrate tempestivamente al Direttore Generale e, successivamente, al Servizio Risorse Umane dell'Agenzia per i relativi adempimenti;

Con i poteri di cui al comma 2, art. 4 e art. 17 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

#### **DETERMINA**

- **di approvare** la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di riconoscere e approvare** all'unica delega sindacale in favore della CGIL/FP/Sanità, per l'anno 2021, in applicazione della percentuale 45% di quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata così come previsto ex art. 28 del CCNQ del 04.12.2017 modificato ex art. 2 CCNQ 19.11.2019, il monte ore complessivo netto pari a **132 minuti pari a 2 ore e 12 minuti**;
- **di trasmettere** il presente provvedimento, per gli adempimenti di propria competenza, al Servizio Risorse Umane dell'Agenzia;
- **di trasmettere** il presente provvedimento Segreteria della Direzione Generale per la trasmissione alle OO.SS.;
- **di attestare** di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;

- **di attestare** l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 29/17 è ~~immediatamente~~ esecutivo ai sensi di legge.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale è conforme alle risultanze istruttoria.

L'estensore

dott.ssa Agata Di Candia



I.F. Servizio Risorse Umane

Olga Salerno  
SALERNO OLGA  
08.04.2021  
15:20:48 UTC



Il Dirigente

Area di Direzione Amministrativa



**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia  
nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

Dal 12.04.2021

Bari, 12.04.2021

Il Segretario

dott.ssa Pia Antonella Piacquadio